

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER ESIGENZE DI
PROTEZIONE NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE (EDIZIONE BIS) - ID 1484
CIG 5696421351**

L'anno ____, il giorno ____ del mese di ____ in Roma, nel palazzo del Dipartimento della Protezione Civile, in via Ulpiano n. 11, innanzi a me ____ Ufficiale Rogante, tale nominato con provvedimento n. ____ del ____, domiciliato per la carica in Roma, via _____, ____

Si sono costituiti:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, C.F. _____ nella persona del _____, in qualità di _____, nato a ____, il ____, giusto decreto di delega n. ____ di rep. del _____; (nel seguito per brevità anche "*Dipartimento*");

E

_____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; di seguito denominata "*Fornitore*"

PREMESSO

a) che il Dipartimento, nell'ambito del Disciplinare stipulato con la Consip S.p.A. in data 13 marzo 2012, avente ad oggetto l'espletamento da parte di Consip di attività di supporto in materia di acquisizione di beni e servizi occorrenti anche per fronteggiare le emergenze, ha conferito alla detta Consip S.p.A. l'incarico di svolgere, in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice, una procedura di gara, in ambito comunitario, per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 59, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi per la prestazione del servizio di noleggio bagni chimici per esigenze di Protezione Civile per il Dipartimento, per i Commissari delegati



e per gli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze (edizione bis) - ID 1484;

b) che, a tal fine, la Consip S.p.A. ha indetto una procedura per la conclusione di un Accordo Quadro con un più operatori economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, commi 6 e 7 D.Lgs. n. 163/2006, con Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del ____;

c) che il Fornitore che sottoscrive l'Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della procedura di cui alla precedente lettera b) e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi, nei limiti di quanto previsto al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, ad eseguire i singoli Appalti Specifici consistenti in Ordini di Servizio che saranno emessi, in base alle necessità, dal Dipartimento, dai Commissari delegati o dagli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini tutti fissati e già stabiliti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati;

d) che i singoli Appalti Specifici verranno conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordini di servizio secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati; nei predetti Ordini di servizio saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, l'importo ed il luogo di esecuzione della stessa;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Capitolato d'Oneri, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e ha stipulato una polizza/e assicurativa/e per la responsabilità civile con le modalità indicate negli atti di gara;

g) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Capitolato d'Oneri, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte



integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico) e l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore).

Articolo 2

Altre definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Amministrazione**: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, i singoli Commissari delegati e gli altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze (congiuntamente definiti anche le "**Amministrazioni**");
 - d) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, anche per conto dei Commissari delegati e degli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze di cui all'art. 5, comma 4, della L. n. 225/1992, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte;
 - e) **Appalto Specifico**: ciascun appalto affidato dall'Amministrazione al Fornitore risultato aggiudicatario all'esito della procedura aperta di cui in premessa e sottoscrittore del presente Accordo Quadro;
 - f) **Ordine di servizio**: documento con il quale l'Amministrazione, utilizzando l'Accordo Quadro, stipula con il Fornitore i singoli Appalti Specifici nel rispetto delle condizioni tecnico-prestazionali ed economiche di cui rispettivamente al Capitolato Tecnico e all'Offerta Economica del Fornitore;
 - g) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura in premessa e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - h) **Parte**: l'Amministrazione o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "**Parti**");
 - i) **Luogo di consegna**: il sito di destinazione dei bagni chimici indicato nell'Ordine di servizio. Tale sito può corrispondere con il centro di smistamento/campo base del fornitore o con il luogo di effettivo posizionamento e utilizzo;
 - l) **Servizio**: il servizio di noleggio di Bagni Mobili non collegati alla rete fognaria (standard e per disabili) a funzionamento chimico, comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro, attività di pulizia, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e smaltimento rifiuti. In particolare i bagni mobili oggetto del presente appalto sono i cd. bagni chimici in materiale plastico termoindurente, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico. I predetti servizi saranno erogati per esigenze di Protezione civile, tanto per il Dipartimento che per gli eventuali Commissari delegati e per gli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico;
 - m) **Commissari Delegati per la gestione delle Emergenze** : i soggetti di cui all'art. 5, comma 4, della Legge n. 225/1992 dei quali il Capo Dipartimento della Protezione



Civile può avvalersi per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2 del medesimo articolo.

- n) Altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze: le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli artt. 6 e 11 della Legge n. 225/92, che operano, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della medesima Legge 225/92, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze del Capo Dipartimento da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato.
- 2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

- 1. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) da quanto previsto nel presente Accordo Quadro, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
 - c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) da ogni ulteriore disposizione normativa o regolamentare vigente o che dovesse essere emanata nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro, qualora applicabile.
- 2. I singoli Appalti Specifici emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, dai Commissari delegati e/o dagli soggetti incaricati per la gestione delle emergenze, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni contenute nei singoli Ordini di servizio in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
- 3. Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso e/o con i relativi Ordini di servizio, l'Amministrazione da un lato ed il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di



un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto dell'Accordo Quadro, Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento, da parte delle Amministrazioni come in premessa individuate, dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Ordini di servizio.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Fornitore si impegna, nei limiti di quanto previsto al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, ad eseguire Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati.
3. Il Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
4. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Dipartimento, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.
5. I servizi oggetto del presente Accordo Quadro non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l'Amministrazione può affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
6. Relativamente all'esecuzione del presente Accordo Quadro è designato dal Dipartimento quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Dott. _____.
7. Relativamente a ciascun Appalto Specifico, il Dipartimento, i Commissari delegati o gli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze provvederanno ciascuno a nominare un proprio Responsabile del Procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e un proprio Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e al D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 5

Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del "Verbale di attivazione del servizio". A tal fine si precisa



che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale è possibile emettere, da parte del Dipartimento ovvero dei Commissari delegati ovvero degli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze, un valido Ordine di servizio.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
3. I singoli Appalti Specifici affidati dal Dipartimento ovvero dai Commissari delegati ovvero dagli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze avranno durata commisurata al periodo di effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto degli stessi e comunque nel rispetto delle tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico.
4. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del presente Accordo Quadro, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 6

Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore svolge con proprie strutture il Servizio, nel rispetto dei livelli minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei relativi Allegati nonché nei singoli Appalti Specifici.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente



Accordo Quadro e nei relativi Appalti specifici e conseguenti Ordini di servizio e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione degli Appalti specifici secondo quanto specificato nel presente Accordo Quadro, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli Ordini di servizio;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
 - f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio;
 - h) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività necessarie per l'esecuzione del Servizio, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire nel regolare svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle ulteriori attività in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna a utilizzare personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione, agli Uffici e luoghi Destinatari nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga, anche con riferimento ai singoli Appalti Specifici, a



consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro; (b) prestare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro nei luoghi indicati dall'Amministrazione secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
12. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del presente Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli Uffici destinatari.
13. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e del singolo Appalto Specifico, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
14. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D. Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

Articolo 8

Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Accordo Quadro ad adempiere a tutte le obbligazioni contenute nel Capitolato Tecnico.

Articolo 9

Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, è pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza indicati dal Fornitore nella propria offerta economica, pari a € _____, ____ = (____/____), al netto di IVA.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione per la prestazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, derivanti dallo sconto unico espresso in Offerta economica applicato, per area geografica, a tutti i prezzi a base d'asta indicati nel Capitolato d'oneri di gara, sono i seguenti:

	DESCRIZIONE	Prezzi in Euro IVA ESCLUSA
1	Canone di noleggio giornaliero relativo a ciascun bagno chimico <i>standard</i> comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro al termine della cessata esigenza, n° 1 attività giornaliera di igienizzazione, di svuotamento e di manutenzione.	
2	Canone di noleggio giornaliero relativo a ciascun bagno chimico <i>per disabili</i> comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro al termine della cessata esigenza, n° 1 attività giornaliera di igienizzazione, di svuotamento e manutenzione.	
3	Canone di noleggio giornaliero per singolo lavandino all'interno dei bagni (<i>rif. punto 3 del par. 6 "Caratteristiche dei bagni chimici" del Capitolato Tecnico</i>), comprensivo dell'installazione del lavandino, la manutenzione ed il rifornimento dell'acqua	
4	Prezzo per singola attività aggiuntiva di igienizzazione,	



	svuotamento e manutenzione di ciascun bagno chimico	
5	Prezzo unitario per ogni ancoraggio a terra dei bagni mobili	

La presente tabella verrà replicata per tutte le predette aree geografiche

Si precisa che:

- a) il canone di noleggio giornaliero per singolo lavandino all'interno dei bagni, sarà corrisposto solo nel caso in cui l'Amministrazione richieda esplicitamente nell'Ordine di servizio la disponibilità di bagni con lavandino;
- b) in tutti i casi in cui non venga effettuato il servizio di svuotamento ma la sola attività di igienizzazione e manutenzione il corrispettivo relativo al "Prezzo per singola attività aggiuntiva di igienizzazione, svuotamento e manutenzione di ciascun bagno chimico" sarà ridotto in misura pari al 50% del valore offerto, come riportato al punto 4 della Tabella che precede.

Il corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo di tutte le attività richieste dal presente Accordo Quadro, non verrà riconosciuta alcuna maggiorazione tariffaria, né sono previsti riconoscimenti relativi a prestazioni fuori orario, maggiorazioni connesse a festività od orari notturni.

I prezzi si intendono a corpo, pertanto non subiscono variazioni per effetto dell'impiego di eventuale manovalanza aggiuntiva e/o di ulteriori mezzi.

Resta inteso che il corrispettivo che verrà riconosciuto al Fornitore aggiudicatario sarà calcolato in funzione dei servizi richiesti ed effettivamente erogati e del valore economico di tali servizi, quale risultante dall'applicazione dello sconto unico offerto in gara, come indicato, per ciascun servizio, nella precedente Tabella.

L'Amministrazione effettuerà il pagamento dei compensi dovuti per il regolare espletamento del servizio, su presentazione di regolari fatture mensili per Ordine di servizio e luogo di consegna, dopo aver acquisito, da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore d'esecuzione del singolo Appalto Specifico la regolare esecuzione dei servizi commissionati e aver verificato che l'importo fatturato corrisponda alle tariffe applicate ed ai servizi richiesti.

3. I corrispettivi indicati nel presente Accordo Quadro si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Accordo Quadro, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi del presente Accordo Quadro sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o



alea.

6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati salvo quanto previsto al par. 15.1 del Capitolato tecnico.
7. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dall'Amministrazione che provvederà ad emettere l'Ordine di servizio secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i., e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione ovvero via fax ovvero ancora tramite posta elettronica anche certificata (PEC). I predetti corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione, sul conto corrente intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata all'Amministrazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

8. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo appalto specifico e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione, nel rispetto delle condizioni termini indicati nel presente Accordo Quadro, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
9. Si evidenzia, altresì, che il CIG o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dall'Amministrazione all'interno dell'Ordine di servizio sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dall'Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente Accordo Quadro.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del



Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato nel presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
14. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
15. L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla Stessa solo al termine del singolo appalto specifico e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
17. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nel singolo Ordine di servizio, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
18. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Accordo Quadro si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Dipartimento.
19. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore



cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

Articolo 10

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese del presente Accordo Quadro ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo all'Amministrazione gli oneri su di esso gravanti *ex lege*.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 11

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, l'Accordo Quadro stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore.



Articolo 12

Penali e procedimento di contestazione

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, che dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione, nonché l'ammontare delle penali stesse sono stabilite nel paragrafo 16 del Capitolato Tecnico.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali nella misura stabilita nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in fase di Ordine di servizio, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo del presente Accordo Quadro o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo complessivo dell'Accordo Quadro e nei limiti di cui all'art. 145, D.P.R. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dell'Accordo Quadro, potrà trovare applicazione l'articolo 15, comma 2, lett. g) del presente Accordo Quadro.

Articolo 13

Cauzione

1. L'aggiudicatario di ciascun Appalto Specifico, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con l'accettazione dell'Ordine di servizio emesso dal Dipartimento di Protezione Civile ovvero dai Commissari delegati ovvero dagli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze, dovrà prestare, entro 15 giorni



dall'accettazione dell'Ordine di servizio ed in favore dell'Amministrazione ordinante una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale (di cui al singolo Ordine di servizio), così come rappresentato al paragrafo 11.3 del Capitolato d'onori. Tale garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione che ha emesso l'Ordine di servizio, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi "*pro quota*" direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Appalto Specifico e sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Appalto Specifico, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall'Amministrazione che ha emesso l'Ordine di servizio sulla base dell'accertamento della completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione ovvero documenti ed attestazioni analoghe emessi relativamente all'Appalto Specifico).
4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione che ha emesso l'Ordine di servizio.
5. L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo determina la risoluzione dell'Appalto Specifico nonché la risoluzione dell'Accordo Quadro e la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 14 **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordine di servizio e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.



2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordine di servizio; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Dipartimento ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordine di servizio, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 24, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 15

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordine di servizio, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r rispettivamente dal Dipartimento, dai singoli Commissari delegati e dagli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, il Dipartimento e/o i singoli Commissari delegati e/o gli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze hanno la facoltà di considerare risolti di diritto rispettivamente l'Accordo Quadro e/o il singolo Ordine di Servizio, di ritenere definitivamente la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 13 e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che il Dipartimento e/o i singoli Commissari delegati e/o gli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, rispettivamente l'Accordo Quadro e/o il singolo Ordine di servizio nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;



- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, anche ai sensi del precedente articolo 13;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del singolo Appalto specifico, ai sensi dell'articolo 17;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 22;
 - f) nei casi di cui agli articoli 9 (Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione), 11 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (Subappalto), 20 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro) del presente atto;
 - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, comma 7;
 - f) nei casi previsti al par.17 del Capitolato tecnico.
3. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dell'Ordine di Servizio, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini di Servizio saranno oggetto, da parte dell'Amministrazione di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
5. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordini di servizio a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 16

Recesso

1. Il Dipartimento e/o i Commissari delegati e/o gli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze hanno diritto nei casi di:
- a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi
- di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o dai singoli Ordini di Servizio in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente



- dall'Ordine di Servizio, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento dall'Amministrazione dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
 4. Si conviene che per giusta causa di cui al precedente comma 1 lett. a) si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o il singolo Ordine di Servizio.
 5. Il Dipartimento e/o i Commissari delegati e/o gli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze potranno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dall'Accordo Quadro e/o dai singoli Ordini di Servizio, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione.

Articolo 17

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore è dotato di una idonea copertura assicurativa, a copertura dei rischi stabiliti al par. 8.2 del Capitolato d'Oneri di gara e al par. 14 del Capitolato tecnico. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura



assicurativa di cui si tratta il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 18

Subappalto

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 nei limiti del 30% dell'importo complessivo del singolo Ordine di servizio.
2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione, delle prestazioni subappaltate.
3. Si precisa peraltro che il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. Ferme restando - ove compatibili ed applicabili - le disposizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006:
 - a. l'affidamento in subappalto è sottoposto all'obbligo del Fornitore di indicare, in sede di Ordine di servizio, le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
 - b. è fatto obbligo all'aggiudicatario dell'Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
5. Qualora il Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario medesimo.
6. Nella contrattazione e stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Accordo Quadro.
7. Rimane ferma - ove compatibili - l'applicazione delle ulteriori disposizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 19

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.



Articolo 20

Divieto di cessione

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e/o i singoli Ordini di servizio, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Dipartimento, i Commissari delegati e gli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e/o l'Ordine di Servizio.

Articolo 21

Verifica di conformità

1. Con riferimento ai servizi oggetto del presente Accordo Quadro e del singolo Ordine di servizio, l'Amministrazione procederà, ai sensi degli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad effettuare verifiche di conformità volte ad accertare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.
2. Tali verifiche verranno effettuate nei modi e nei termini previsti al par. 10 del Capitolato tecnico.
3. L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.
4. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
5. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore per il singolo Ordine di servizio.
6. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Articolo 22

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a



manlevare l'Amministrazione, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministratore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, l'Amministrazione medesima ha facoltà di dichiarare la risoluzione dell'Ordine di Servizio, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 23

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 24

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello Stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
La trasmissione dei dati dal Fornitore all'Amministrazione avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità



per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 25

Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori Clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Ordini di Servizio nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. In ogni caso, si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al presente comma.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale



nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. L'Amministrazione verificherà che negli eventuali contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministratore, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. L'Accordo Quadro e i singoli Ordini di Servizio sono inoltre condizionati in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, e sono altresì condizionati in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 26

Costi della Sicurezza

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederà, prima dell'emissione dell'Ordine di servizio (ovvero nei modi e nei termini eventualmente indicati nel Verbale di attivazione del Servizio di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico), laddove necessario, a redigere il **"Documento di valutazione dei rischi da interferenze"** DUVRI, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto (luoghi di consegna/utilizzo). In tale sede l'Amministrazione indicherà i costi connessi alle misure per eliminare o, quanto meno, ridurre i rischi rilevati (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione il documento di cui al precedente comma, che diverrà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.



Articolo 27

Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordine di Servizio da parte del Dipartimento e/o dei Commissari delegati e/o gli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 28

Clausola di salvaguardia

1. Il presente Accordo Quadro vincola immediatamente il Fornitore a fare data dalla sottoscrizione mentre è vincolante per il Dipartimento solo a seguito dell'approvazione dello stesso con decreto debitamente registrato dalla Corte dei Conti.

Roma, li ____ ____

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Dott. _____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate con riferimento al presente Accordo Quadro:



Articolo 4 (Oggetto del Accordo Quadro, Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 9 (Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 20 (Divieto di cessione); Articolo 23 (Foro competente); Articolo 24 (Trattamento dei dati personali); Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori Clausole risolutive); Articolo 26 (Costi della sicurezza) Articolo 27 (Clausola finale); Articolo 28 (Clausola di salvaguardia).

Roma, lì ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto di persona di mia fiducia su __ fogli.

Dell'atto stesso, con esclusione degli allegati per esserne stato espressamente dispensato dai comparenti che dichiarano di ben conoscerli, io Ufficiale Rogante ho dato lettura ai comparenti stessi, che su mia domanda lo approvano perché conforme alla loro volontà.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

(Dott. _____)

per il Fornitore

(_____)

L'Ufficiale Rogante

(_____)